



CI:8.10 2011 / 46.3  
N°10231 / 2026

## SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

**Oggetto:** : D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 13/2023.

PROGETTO DI RIPRESA DELLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GNEISS LAMELLARE,  
LOCALITÀ CASSETTE LOTTI 11-12-13 NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: EREDI ARLAUD ROMANO DI MANAVELLA FULVIO DOMENICO & C S.A.S.,  
REGIONE MONTOSO CA SOLARIA, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista l'istanza** in data 25.06.2024, con prot. di ric. n. 52423, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della società Eredi ARLAUD Romano di Manavella Fulvio Domenico & C S.a.S., con sede legale in Comune di Bagnolo Piemonte, Regione Montoso Ca Solaria, di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

**Preso atto che**, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i. - Provincia di Cuneo – Ufficio Cave;
- Parere tecnico ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 45/89 e s.m.i., Parere ai sensi della L.R. 23/2016, art. 29, Parere sul progetto di compensazione boschiva ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e s.m.i. - Regione Piemonte;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Variante urbanistica al PRGC ex art. 8, L.R. 23/2016: Verifica di VAS e DCC di approvazione alla Variante urbanistica - Comune di Bagnolo Piemonte;
- Parere igienico-sanitario - ASL CN1;

**Dato atto che**, l'intervento in oggetto rientra nella *categoria progettuale A.s2) "Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1"* della L.R. 13/2023 e prevede l'esercizio dell'attività estrattiva nel Comune di Bagnolo P.te (CN), località Casette, all'interno dei lotti 11-12-13 identificati dal Foglio 44 mappale n. 17, di proprietà comunale, e Foglio 43 mappale n. 385 in proprietà.

Il progetto, di durata pari a 5 anni, si sviluppa su una superficie in disponibilità di ca. 10.685 mq e prevede la coltivazione della cava per una superficie complessiva di intervento pari a ca. 8.623 mq e una volumetria complessiva di scavo pari a ca. 89.500 mc e un volume di scarto dell'attività estrattiva: 41.238 mc. L'obiettivo è ampliare l'area di cava proseguendo gli scavi con il ribasso del piazzale senza intervenire sul fronte principale correggendo le impostazioni dei fronti per ottenere un miglior sfruttamento della risorsa lapidea, mediante utilizzo di mezzi meccanici e di esplosivo.

La ditta continuerà a conferire il materiale di scarto presso la discarica comune di Bricco Volti, come già oggi accade. Verrà realizzata una nuova viabilità di accesso al piazzale interna all'area di intervento. Durante la coltivazione del giacimento verranno realizzate opere di recupero ambientale; queste riguarderanno, da subito, il recupero dei gradoni già esistenti al piede del fronte principale e quelli di nuova formazione, nonché il recupero delle scarpate laterali della nuova pista di accesso al piazzale in ribasso.

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 52948 del 26.06.2024 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata sul sito web istituzionale, in data 26 giugno 2024.
- Con nota prot. n. 61785 del 29.07.2024 la Provincia ha formalizzato al proponente, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.13/23.
- Con la medesima nota si è informato che, decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 29 luglio 2024, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- Con nota prot. n. 69142 del 05.09.2024 si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 16.10.2025 nel

corso della quale è emersa la necessità di integrazione atti, formulata con nota prot. n. 80978 del 24.10.2024.

- Con prot. di ric. n. 72536 del 20.09.2024 il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica n. 29/2024 del 19.09.2024 e relativi elaborati.
- Con nota del 16.01.2025 con prot. di ric. n. 4625, il proponente ha formulato istanza di proroga ai fini del deposito della documentazione integrativa richiesta; tale richiesta è stata accolta con nota provinciale prot. n. 4846 del 16.01.2025.
- Con nota prot. di ric. n. 4648 del 16.01.2025 il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18.12.2024 nel quale viene approvata la Variante n. 83 al P.R.G.C. per il progetto in oggetto. Nella medesima nota viene altresì reso noto il provvedimento comunale di esclusione del progetto da Valutazione ambientale strategica.
- Con nota prot. n. 33257 del 08.04.2025 si è dato atto che la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa di cui alla nota prot. ric. n. 27406 del 24.03.2025, pertanto, si è provveduto a convocare la 2<sup>a</sup> riunione della Conferenza di Servizi in data 05 giugno 2025.
- Nel corso della predetta Conferenza è stata evidenziata anche la necessità di chiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 55225 del 12.06.2025.
- Con nota prot. n. 65431 del 17.07.2025 si è dato atto che la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa di cui alla nota prot. ric. n. 64231 del 14.07.2025.
- Presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 29 ottobre 2025 si è svolta - in sede decisoria - la terza riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni:

1. parere favorevole della **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** - nota prot. n. 93391 del 28.10.2025 con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni in merito:

- al giudizio di compatibilità ambientale relativamente al progetto complessivo articolato in un'unica fase quinquennale;
- al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque.

Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 271 del 30.01.2026 (Allegato 1)**. La suddetta Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89.

2. Parere unico espresso in Conferenza di Servizi dai rappresentanti della **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere** e pervenuto con nota prot. di ric. n. 94075 del 30.10.2025 (**Allegato 2**). Il parere favorevole ai sensi della L.R. 45/89 è formulato in senso positivo a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dal Settore Geologico regionale e contenute nella nota predetta. Ai fini dell'espressione del parere ai sensi della L.R. 23/2016, art. 29, il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere evidenzia la necessità di approfondimenti e chiarimenti progettuali.

3. Nota prot. di ric. n. 82433 del 22.09.2025 del **Comune di Bagnolo Piemonte** con cui esprime parere favorevole all'Autorizzazione del Piano di coltivazione in oggetto. La nota richiama altresì i pareri favorevoli già espressi nel corso dell'iter amministrativo e conservati agli atti dell'Amministrazione provinciale.

- Disponibilità dei terreni (prot. ric. n. 78429 del 16.10.2024).
- Conformità dell'uso civico (prot. ric. n. 62939 del 02.08.2024).
- Conformità urbanistica: Deliberazione del Consiglio comunale di Bagnolo n. 38 del 18.12.2024 e approvazione della Variante n. 83 al P.R.G.C. (prot. ric. n. 4648 del 16.01.2025) (**Allegato 3**).
- Conformità paesaggistica: Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. rilasciata con Determinazione n. 29/2024 del 19.09.2024, pervenuta con nota prot. ric. n. 72536 del 20.09.2024 (**Allegato 4**).

Nel corso della succitata Conferenza di Servizi del 29 ottobre 2025 si è potuta accertare la sussistenza sia delle condizioni per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale positivo, sia dei presupposti per il rilascio delle connesse autorizzazioni, necessarie per l'attuazione del progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettate in sede di riunione e contenute nei pareri pervenuti.

Al fine di consentire il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale comprensivo di giudizio positivo di compatibilità ambientale e Autorizzazione di cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i. è stato richiesto al proponente, con note provinciali n. 98037 dell'11.11.2025 e n. 10053 del 18.11.2025, di depositare ulteriore documentazione integrativa di aggiornamento in considerazione delle condizioni dettate in Conferenza. Tale documentazione è stata trasmessa alla Provincia con nota prot. ric. n. 103309 del 26.11.2025.

Le integrazioni documentali di aggiornamento progettuale sono state trasmesse ai soggetti interessati con nota provinciale n. 106135 del 04.12.2025.

A seguito di un'ulteriore richiesta di rettifica dei documenti da parte della Regione Piemonte (con nota prot. ric. n. 109893 del 17.12.2025 e successivo riscontro da parte del proponente con nota del 14.01.2026 prot. ric. n. 2561), gli elaborati progettuali aggiornati sono stati trasmessi dalla Provincia con nota prot. n. 3045 del 15.01.2026 e visionati dai soggetti interessati. A seguito risultano pervenuti i seguenti pareri conclusivi:

- con nota prot. ric. n. 4392 del 20.01.2026 la **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere** trasmette il parere favorevole definitivo (**Allegato 5**) con la seguente affermazione: *"Le Sezioni A-A e C-C sono state modificate e corrette come richiesto; pertanto si conferma il parere favorevole di cui alla precedente nota prot. 13350 del 29/10/2025, a condizione che siano rispettate le prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6 contenute nella stessa".* Nello specifico si richiamano nel seguito dette prescrizioni:
  - *"3. le opere di difesa passiva a protezione dei luoghi di lavoro devono essere realizzate prima di iniziare qualsiasi attività estrattiva;*
  - *4. le fratture presenti nella parte sommitale del fronte F2 (vecchio) devono essere monitorate visivamente dal DRLL per tutta la stagione fredda, caratterizzata da cicli gelo-disgelo, o dopo eventi meteorici intensi;*
  - *5. le condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso in corrispondenza dei fronti dovranno essere verificate tramite ispezione visiva dopo ogni volata, prima di consentire alle maestranze di accedere alle aree sottostanti"*
  - *6. qualora si verificassero cadute di materiale lapideo dall'alto o si registrasse un peggioramento delle condizioni di detensionamento dell'ammasso roccioso, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Polizia Mineraria. L'ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento."*
- con nota prot. n. 5842 del 23.01.2026 l'**Ufficio Cave della Provincia** ha confermato il parere favorevole relativo all'intervento in oggetto già espresso con nota prot. n. 93391 del 28.10.2025.

Nell'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria

posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (con note prot. ric. nn. 80818 del 24.10.2024, 51453 del 03.06.2025, 92987 del 27.10.2025), dalle risultanze delle Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale, in merito al progetto in oggetto nel Comune di Bagnolo Piemonte, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle seguenti **condizioni ambientali** necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi nonché subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate in ogni parere sopraccitato e nell'allegato atto di Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 30.01.2026:

Vegetazione, recupero ambientale e monitoraggio:

- a) per gli impianti arboreo-arbustivi dovrà essere garantito il risarcimento integrale delle fallanze al termine di ogni stagione vegetativa durante il periodo di manutenzione;
- b) il monitoraggio attivo della flora alloctona, con particolare riguardo alle entità inserite nelle liste nere regionali aggiornate da ultimo con D.G.R. n. 14-85 del 02 agosto 2024, dovrà essere avviato contestualmente all'inizio dei lavori di coltivazione previsti dal progetto in parola e proseguire sino al termine del periodo di manutenzione degli interventi a verde previsti: entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere trasmesso alla Provincia e all'Arpa un elaborato che illustri i risultati delle campagne di monitoraggio svolte l'anno precedente, corredati dalla descrizione delle misure gestionali eventualmente intraprese, dalla valutazione della loro efficacia e delle modalità di smaltimento degli eventuali residui vegetali. A tale elaborato dovrà essere allegata, in formato vettoriale (o csv), la localizzazione delle stazioni delle specie eventualmente rilevate, archiviando i dati secondo il tracciato record previsto dalle linee guida predisposte in materia dall'Arpa e consultabili sul sito web della Regione Piemonte. L'attività dovrà essere pianificata considerando la nicchia fenologica propria della flora alloctona in modo tale da consentire la programmazione degli interventi di gestione attiva in tempo utile per impedire alle piante eventualmente presenti di fruttificare;
- c) entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso alla Provincia e all'Arpa un elaborato che illustri, corredati dalla descrizione delle misure gestionali eventualmente intraprese e dalla valutazione della loro efficacia, i risultati della campagna di monitoraggio degli interventi di recupero ambientale svolta l'anno precedente. I parametri oggetto di rilievo dovranno essere integrati prevedendo anche la valutazione speditiva degli accrescimenti in altezza delle diverse entità arboree impiegate, ripartendo inoltre per specie le eventuali fallanze;

*VERIFICA DI OTTEMPERANZA: L'ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., delle condizioni a), b) c) dovrà essere dimostrata provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo delle stesse all'ARPA e alla Provincia di Cuneo - Ufficio VIA, entro i termini indicati.*

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.



**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

**Visto** il Decreto Presidenziale N. 5 del 26.01.2026 relativo all' approvazione del PEG 2026-2028.

**Visti:**

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;
- la L.R. n. 13 del 19 luglio 2023 *"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *"Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116"*;
- il D.P.R. 12.04.1996 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137"*;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. *"Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave."*;
- il D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R *"Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive"*;
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 *"Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)"*;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. *"Tutela ed uso del suolo"*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. *"Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27"*;
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 *"Gestione e promozione economica delle foreste"*;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi del 16 ottobre 2025, 05 giugno 2025, 29 ottobre 2025, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato infine che**, alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 29 ottobre 2025, sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto sulla base della valutazione degli elaborati così come risultanti a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nel rispetto

delle condizioni ambientali stabilite alle precedenti lett. **a), b) e c)**, nonché delle prescrizioni formulate dai soggetti interessati al procedimento unico, che costituiscono parti integranti del presente atto e contenute altresì nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 271 del 30.01.2026**.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

## **DETERMINA**

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ripresa della coltivazione della cava di gneiss lamellare, località Casette lotti 11-12-13 nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Ditta Eredi ARLAUD Romano di Manavella Fulvio Domenico & C S.a.S., Regione Montoso Ca Solaria, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE, sulla base delle motivazioni illustrate nelle premesse che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, è subordinato alle **condizioni ambientali** indicate in premessa alle **lettere a), b), c)** nonché all'osservanza degli adempimenti indicati nell'allegata Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 271 del 30.01.2026 (**Allegato 1**) e delle prescrizioni di cui alla nota prot. ric. n. 4392 del 20.01.2026 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere (**Allegato 5**).

- 2. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate alle precedenti lettere a), b), c) secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA, e all'ARPA, con le tempistiche specificate in premessa.
- 3. DI AUTORIZZARE** la Ditta Eredi ARLAUD Romano di Manavella Fulvio Domenico & C S.a.S., Regione Montoso Ca Solaria, 12031 - Bagnolo Piemonte, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di gneiss lamellare, località Casette lotti 11-12-13 nel Comune di Bagnolo Piemonte;
- 4. DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:
  - **Autorizzazione ex L.R. 23/2016** formalizzata dall'Ufficio provinciale Cave con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 30.01.2026 ad oggetto: *"Art.19, L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Ditta: EREDI ARLAUD Romano di Manavella Fulvio Domenico & C. S.s.s. con sede legale in Bagnolo P.te (CN): progetto di ripresa della coltivazione e recupero ambientale della cava di gneiss lamellare, località Casette - Lotti 11-12-13 nel Comune di Bagnolo Piemonte (Pos. Prov. PO0099)"* (**Allegato 1**);
  - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18.12.2024 di Bagnolo Piemonte di **approvazione della Variante n. 83 al P.R.G.C.** ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. relativa all'intervento proposto (**Allegato 3**);
  - **Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.** formalizzata con Determinazione n. 29/2024 del 19.09.2024 del Comune di Bagnolo Piemonte (**Allegato 4**).
- 5. DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 16 ottobre 2025, 05 giugno 2025, 29 ottobre 2025, in premessa indicate;
- 6. DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,

ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto;
8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui ai punti 3. 4. e 5. sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
9. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto, ha l'efficacia temporale pari a **5 anni** dalla data del presente provvedimento. Decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale sia stato completato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
10. **DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.
11. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi.
12. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato 1 - Autorizzazione ex L.R. 23/2016 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 271 del 30.01.2026
- Allegato 2 - nota prot. di ric. n. 94075 del 30.10.2025 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere;
- Allegato 3 - Deliberazione del Consiglio comunale di Bagnolo n. 38 del 18.12.2024 di approvazione della Variante n. 83 al P.R.G.C.;
- Allegato 4 - Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i di cui alla Determinazione n. 29/2024 del 19.09.2024 del Comune di Bagnolo Piemonte.
- Allegato 5 - nota prot. ric. n. 4392 del 20.01.2026 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere.



Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente  
Alessandro Risso